

Roma, 28/03/2026

- Federazioni Sportive Nazionali
- Discipline Sportive Associate
- Comitati Regionali
- Società ed Associazioni Sportive

Loro sedi

CIRCOLARE INFORMATIVA

Premi sportivi dilettantistici – Esenzione € 300 (art. 9, D.L. 27 marzo 2026, n. 38)

D.L. 27 marzo 2026, n. 38 – G.U. n. 72 del 27/03/2026

Entrata in vigore: 28 marzo 2026

Premessa

Con l'art. 9 del D.L. 27 marzo 2026 n. 38, il legislatore è nuovamente intervenuto sul trattamento fiscale dei premi sportivi dilettantistici di cui all'art. 36, comma 6-quater, del Decreto Legislativo 36/2021, reintroducendo – seppur in via temporanea – una soglia di esenzione dalla ritenuta alla fonte. L'intervento si colloca in un contesto normativo già caratterizzato, negli ultimi anni, da frequenti modifiche e ripensamenti, che hanno inciso in modo significativo sulla stabilità e sulla chiarezza del quadro applicativo.

Nuova disciplina applicabile

A decorrere dal **28 marzo 2026** e fino al **31 dicembre 2026**, sulle somme riconosciute agli atleti a titolo di premi sportivi dilettantistici:

- **non si applica la ritenuta del 20%** prevista dall'art. 30, comma 2, del DPR 600/1973, qualora l'ammontare complessivo dei premi erogati al medesimo atleta dal medesimo sostituto d'imposta, nel periodo di riferimento, **non superi € 300**;
- qualora tale soglia venga superata, anche per importi minimi, **la ritenuta si applica sull'intero importo erogato** e non soltanto sulla parte eccedente.

La soglia deve essere verificata in via cumulativa, con riferimento all'insieme dei premi corrisposti nel periodo agevolato allo stesso atleta.

Criterio di applicazione

La disposizione fa espresso riferimento alle somme “versate”, con la conseguenza che:

- si applica il **criterio di cassa**;
- rileva esclusivamente la **data di pagamento del premio**.

Ne deriva che la nuova disciplina trova applicazione unicamente con riferimento ai premi effettivamente erogati a partire dal **28 marzo 2026**, restando esclusi quelli corrisposti anteriormente, anche se riferiti ad attività svolte nello stesso anno.

Ambito temporale e conseguenze operative

L'assenza di effetti retroattivi comporta, per l'anno 2026, una distinzione rilevante:

- i premi erogati **dal 1° gennaio al 27 marzo 2026** restano integralmente soggetti a ritenuta del 20%;
- i premi erogati **dal 28 marzo 2026** possono beneficiare dell'esenzione entro il limite di € 300.

La soglia deve essere calcolata esclusivamente con riferimento ai premi erogati nel periodo **28 marzo – 31 dicembre 2026**, senza tener conto delle somme corrisposte nei mesi precedenti.

Osservazioni di sistema

L'intervento normativo in esame, pur introducendo una misura favorevole per premi di modesta entità, si inserisce in una sequenza di interventi che hanno alternato, nel giro di un breve arco temporale, fasi di esenzione, eliminazione e successiva reintroduzione del medesimo beneficio. Tale dinamica evidenzia una certa discontinuità nella costruzione della disciplina, con effetti non trascurabili in termini di:

- stabilità del quadro normativo;
- prevedibilità degli adempimenti;
- gestione operativa da parte degli enti sportivi.

In particolare, la scelta di introdurre la nuova esenzione con decorrenza infrannuale determina, per l'anno 2026, l'applicazione di regimi fiscali differenti all'interno dello stesso periodo d'imposta, in funzione esclusiva della data di pagamento.

Indicazioni operative

Alla luce del nuovo quadro normativo, si raccomanda di:

- monitorare i premi erogati per singolo atleta;
- verificare il cumulo delle somme ai fini della soglia di € 300;
- distinguere con precisione le erogazioni in base alla data di pagamento;

In particolare, si evidenzia la necessità di prestare attenzione alla corretta gestione del periodo transitorio 2026. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un atleta abbia già percepito premi per complessivi € 300 nel periodo **1° gennaio – 27 marzo 2026**, tali somme risultano integralmente assoggettate a ritenuta del 20% e **non rilevano ai fini del calcolo della soglia** prevista dalla nuova disciplina. Ne consegue che, per i premi eventualmente erogati a partire dal **28 marzo 2026**, l'atleta potrà beneficiare nuovamente dell'esenzione fino al limite di € 300, da determinarsi esclusivamente con riferimento alle somme corrisposte nel periodo agevolato. Solo al superamento di tale nuova soglia troverà applicazione la ritenuta del 20% sull'intero importo erogato.

Quadro di sintesi applicativo

Periodo di pagamento	Regime applicabile	Soglia € 300	Modalità di tassazione
01/01 – 27/03/2026	Ritenuta 20%	Non applicabile	Sempre sull'intero importo
dal 28/03/2026 al 31/12/2026	Esenzione fino a € 300	Applicabile (per atleta e per sostituto)	- Fino a € 300: nessuna ritenuta - Oltre € 300: ritenuta 20% sull'intero

Rag. Simone Marchi